

(N. 1892)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato della 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 20 febbraio 1957 (V. Stampato 1492)*

d'iniziativa del Deputato RIVA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 FEBBRAIO 1957

**Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Ente nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli effetti di qualunque imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, istituito con legge 12 maggio 1942, n. 889, modificata dalla legge 21 agosto 1950, n. 698, è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

Sono estese ad esso tutte le agevolazioni previste dall'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 337.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti cesseranno di avere efficacia con il 31 dicembre 1959.